

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Nota d'iscrizione a ruolo: i vizi dell'iscrizione determinano nullità processuali?

La nota d'iscrizione a ruolo, infatti, di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 disp. att. c.p.c., costituisce un atto interno, la cui funzione precipua è quella di portare a conoscenza del giudice la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto della notifica dell'atto di citazione. Ne deriva che i vizi dell'iscrizione non determinano nullità processuali, ove non precludano al convenuto l'identificazione della causa.

NDR: in tal senso Cass. 9247/2002.

Tribunale di Milano, sentenza del 18.12.2019, n. 11744

...omissis...

Deve in primo luogo procedersi all'esame dell'eccezione sollevata da parte opposta, relativa al passaggio in giudicato nei confronti di vvvvvvvvv del decreto ingiuntivo n. 7580/2015, che renderebbe improcedibile l'opposizione promossa da tale società. A

sostegno di tale eccezione CC s.p.a. deduceva: che entrambe le cause *omissis*, erano state iscritte a ruolo da SS s.p.a., con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti di CC Company s.r.l., in virtù dell'art. 647 c.p.c. per non essersi quest'ultima costituita; che, in applicazione di tale disposizione, il Giudice del procedimento monitorio aveva accolto la richiesta della società opposta di apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva nei confronti di CC Company s.r.l.; che quest'ultima, non aveva dato neppure corso al sub-procedimento dalla medesima incardinato, volto ad ottenere la revoca della dichiarazione di esecutività, del decreto ingiuntivo.

L'eccezione, argomentata come sopra, è infondata.

La nota d'iscrizione a ruolo, infatti, di cui agli artt. 168 c.p.c. e 71 disp. att. c.p.c., costituisce un atto interno, la cui funzione precipua è quella di portare a conoscenza del giudice la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti è già sorto per effetto della notifica dell'atto di citazione (tra le altre Cass. 9247/2002). Ne deriva che i vizi dell'iscrizione non determinano nullità processuali, ove non precludano al convenuto l'identificazione della causa.

Ebbene, nel caso di specie CC s.p.a. si costituiva in entrambi i giudizi di opposizione, con difese specifiche in relazione alle diverse posizioni dando atto di aver ricevuto entrambe le notificazioni dei due distinti atti di citazione, così dimostrando che l'errore di intestazione della nota non aveva in alcun modo minato il rispetto del contraddittorio.

Deve inoltre osservarsi che "il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo se ed in quanto sussistano le condizioni che ne costituiscono il presupposto, cioè la mancata opposizione o la mancata attività dell'opponente, per cui il provvedimento di esecutorietà, che ha carattere dichiarativo, non è sottratto al sindacato di legittimità del giudice e, qualora si contesti la mancata attività dell'opponente, tale sindacato può essere compiuto dal giudice nello stesso giudizio di opposizione..." (tra le altre Cass. n. 6777/1991).

Nel caso di specie, dovendosi ritenere per quanto sopra che anche CC Company s.r.l. abbia ritualmente introdotto il giudizio di opposizione, il decreto non avrebbe dovuto essere munito di esecutorietà; a nulla rileva, infine, che parte opponente non abbia coltivato l'istanza di revoca del provvedimento di esecutorietà avanzata in corso di causa, ben potendo reiterare la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, anche implicitamente chiedendo la revoca del decreto.

Nel merito l'opposizione è infondata.

Con la proposta irrevocabile del 24.5.2012 la CC Company s.r.l. si impegnava, tra l'altro, ad acquistare i seguenti crediti vantati da CC s.p.a.: il credito verso la società CC Australia, di nominali euro 2.804.144,72, ad un prezzo pari ad Euro 900.000,00; il credito verso la società CC Argentina ad un prezzo pari al valore nominale del credito stesso, cioè euro 1.070.165,66; il credito verso la società CC France, di nominali euro 460.000,00, ad un prezzo pari ad euro 90.000,00.

L'art. 2.1 lettera c) della proposta prevedeva che l'eventuale accettazione della CC s.p.a. avrebbe prodotto l'immediato trasferimento dei suddetti "crediti particolari" in capo alla CC company srl e l'obbligo in capo a quest'ultima di pagare il corrispettivo in sei rate di uguale importo, la prima entro dieci giorni dall'accettazione di CC s.p.a. e le successive allo scadere di ogni successivo trimestre solare. La proposta prevedeva anche l'obbligo in capo a CC s.p.a. di consegnare, entro 10 giorni dalla data di accettazione, tutta la documentazione probatoria inerente ai crediti trasferiti (art. 3.1 lettera b). Infine la proposta prevedeva all' art. 3.1 lettera a) che la cessione avvenisse pro soluto. La proposta veniva accettata in data 9.09.2013.

Ebbene, parte attrice sosteneva in citazione la nullità del contratto di cessione dei "crediti particolari" per difetto di causa meritevole di tutela, in quanto, in particolare, caratterizzato da alea unilaterale destinata ad incidere solo sulla sfera giuridica del cessionario.

Il rilievo è infondato.

Sul punto occorre premettere che la cessione del credito non ha una causa autonoma, in quanto la stessa va ravvisata di volta in volta nella causa del contratto che trasferisce il diritto di credito; nel caso di specie la causa vendendi è espressamente indicata dalle parti con la previsione del corrispettivo dei crediti ceduti. CC s.p.a., cessionaria, garantiva inoltre, in conformità al disposto dell'art. 1266, co. 1 c.c. l'esistenza dei crediti particolari alla data del trasferimento, ma non la solvibilità dei debitori ceduti. Le parti inoltre, all'art. 3.1 lettera a) del contratto (vale a dire della proposta accettata da CC s.p.a.) davano anche atto che il corrispettivo dei crediti era stato determinato "tenendo conto delle effettive difficoltà di recupero della possibilità di realizzo dei costi di gestione delle operazioni di incasso e delle necessarie attualizzazioni".

Ciò posto, lo schema negoziale così configurato riproduce, senza discostarsene, il disposto di cui all'art. 1266 c.c. della cessione a titolo oneroso, sottraendosi pertanto ad ogni valutazione di meritevolezza, in quanto già effettuata dal legislatore nel disciplinare la fattispecie, contemplando un alea che è insita nella cessione pro soluto. *Omissis* Il tenore complessivo di tali dichiarazioni, unitamente alla mancata comparizione del legale rappresentante della CC s.r.l., non possono che far ritenere provata la circostanza.

Con memoria 183 sesto comma n. 1 parte opponente, a seguito del fallimento di CC s.p.a. in data 15.09.2016 sollevava l'ulteriore rilievo secondo il quale la risoluzione del concordato, con la conseguente intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento di CC s.p.a avrebbe caducato gli effetti della sua omologazione con efficacia retroattiva, con la conseguenza che non poteva più

"ritenersi verificata la condizione sospensiva di efficacia delle proposte di acquisto dei crediti commerciali (24.5.2012) e del ramo di azienda CC Iberica (1.6.2012), entrambe condizionate sospensivamente all'omologazione del concordato preventivo". L'eccezione è infondata.

Precisato che, invero, il solo contratto di cessione *omissis* era piuttosto condizionato alla condizione risolutiva della mancata omologazione del concordato CC s.p.a. e ciò in quanto l'accettazione di quest'ultima avveniva prima dell'omologazione stessa, il contratto produceva definitivamente i suoi effetti in data 13.01.2014, allorchè si verificava l'ulteriore condizione prevista, vale a dire la cessione a CC Company s.r.l. del ramo d'azienda di CC s.p.a.; l'accordo, invece, non era in alcun modo condizionato al successivo esito del concordato.

Quanto ai vizi contestati dalle società opponenti con riferimento al trasferimento del *omissis* CC Iberica, deve rilevarsi in primo luogo che la proposta irrevocabile di acquisto veniva formulata dalla stessa CC Company s.r.l. in data 1.06.2012; deve dunque ritenersi che la proponente avesse piena conoscenza della consistenza patrimoniale della realtà economica che si proponeva di acquistare. *omissis*

Deve invece trovare accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata da CC s.p.a. di ottenere da CC Company s.r.l. e da SS s.p.a. i crediti maturati successivamente e non richiesti con il decreto ingiuntivo, relativi alle rate di dicembre 2014 marzo e giugno 2015, del corrispettivo della cessione dei "crediti particolari".

La suddetta domanda infatti costituisce una mera "emendatio libelli", in quanto comportante un mero ampliamento del "petitum", al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, secondo i principi distintivi dettati da Cass. n. 17725/2018 tra emendatio e mutatio libelli.

Conclusivamente l'opposizione promossa da CC Company s.r.l. deve essere integralmente rigettata ed il decreto dichiarato definitivamente esecutivo nei suoi confronti; la società deve inoltre essere condannata a pagare al Fallimento CC s.p.a. l'ulteriore importo di euro 1.030.132,83.

Il decreto deve invece essere revocato nei confronti di SS s.p.a. e la stessa condannata a corrispondere al Fallimento, in via solidale con CC s.r.l., l'importo di euro 1.373.510,44, corrispondente alla somma della rata scaduta in data 30

settembre 2014 della cessione "crediti particolari" (già oggetto del decreto ingiuntivo) e le rate, richieste in via riconvenzionale, scadute il 31 dicembre 2014, il 31 marzo e il 30 giugno 2015, ciascuna pari ad euro 343.377,61.

Conseguentemente, in ragione della soccombenza, CC Company deve essere condannata a rifondere al Fallimento CC s.p.a. le spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo in base al d.m. 55/2014 e successive modificazioni.

Le spese tra il Fallimento e SS s.p.a. devono essere compensate considerata la parziale fondatezza dell'opposizione.

PQM

Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, conferma nei confronti di CC Company s.r.l. il decreto ingiuntivo n. 7580/2015 dichiarandolo definitivamente esecutivo; condanna CC Company s.r.l. a corrispondere al Fallimento CC s.p.a. in liquidazione l'ulteriore importo di euro 1.030.132,83; revoca nei confronti di SS s.p.a. il decreto ingiuntivo n. 7580/2015; condanna SS s.p.a. a corrispondere al Fallimento CC s.p.a. in liquidazione l'importo di euro 1.373.510,44 in via solidale con CC Company s.r.l.; condanna CC Company s.r.l. a rimborsare a parte opposta le spese di lite liquidate in complessivi euro 73.619,06 (valori medi sullo scaglione di riferimento, considerata la maggiorazione dovuta ex art. 4 comma due d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018) oltre rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge; dichiara compensate le spese di lite tra SS s.p.a. e il Fallimento CC s.p.a. in liquidazione.

www.LaNuovaProcedura Civile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



WWW.LANUOVAPROSPETTIVA.COM